

DELIBERAZIONE 10 maggio 2006
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Corte dei conti
(Deliberazione n. 2/2006/Del)

LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE

Visto l'art. 100 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto l'art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;

Visti i regolamenti approvati con deliberazioni delle sezioni riunite n. 14 del 2000, n. 1 del 2001 e n. 22 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli articoli 20 e 21, nonché all'art. 181, comma 1, lettera a), nel testo sostituito dall'art. 10, comma 1 lettera b) del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito in legge 23 febbraio 2006 n. 51;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 30 giugno 2005;

Ravvisata la necessità di identificare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito delle attività della Corte dei conti e le operazioni eseguibili, in relazione alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, con esclusione dei dati inerenti all'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo;

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, nonché all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge ed all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite, in sede deliberante, adottate nell'adunanza del 28 febbraio 2006;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 6 aprile 2006, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

DELIBERA

il seguente regolamento per l'attuazione dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 1 AMBITO

Il presente regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari, nonché le operazioni di carattere strumentale che la Corte dei conti deve necessariamente svolgere per il perseguimento delle finalità istituzionali e di rilevante interesse pubblico individuate per legge.

Art. 2 OGGETTO

1. Nelle schede allegate, contraddistinte dalle lettere A, B, C che costituiscono parte integrante del presente regolamento, sono specificati i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il trattamento da parte degli uffici della Corte dei conti, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nella Parte II del decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. Ai sensi dell'art. 22, del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione alla identificazione effettuata, è consentito il trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali, previa verifica della loro pertinenza e completezza, ferma restando l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Qualora la Corte dei conti, nell'espletamento della propria attività istituzionale, venga a conoscenza, ad opera dell'interessato o, comunque, non a richiesta dell'Istituto, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi degli articoli 11 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, non potranno essere utilizzati in alcun modo, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Art. 3 PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Sarà cura della Corte dei conti dare ad esso la massima diffusione anche nelle forme di comunicazione istituzionale ritenute più idonee ed efficaci.

Così deliberato dalla Corte dei conti a Sezioni riunite, nell'adunanza del 10 maggio 2006.

Il Relatore: PALEOLOGO
F.to Paleologo

Il Presidente: PASQUALUCCI
F.to Pasqualucci

Depositata in segreteria il 10 maggio 2006

per il II Dirigente
F.to Montibello

SCHEDA A

Denominazione del trattamento

Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale, amministrativo e di magistratura, e di altre forme di impiego.

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

1. dati sensibili e giudiziari trattati nei fogli matricolari e nei fascicoli personali del personale amministrativo e di magistratura;
2. dati sensibili e giudiziari connessi alla definizione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale amministrativo e di magistratura (trattati per finalità di gestione amministrativa non aventi diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale);
3. dati inerenti allo stato di salute per esigenze di: gestione del personale, verifica dell'attitudine a determinati lavori, idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette, avviamento al lavoro degli inabili, maternità, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, equo indennizzo, causa di servizio, trattamenti assistenziali e previdenziali, denunce di infortunio e/o sinistro, fruizione di aspettative, congedi o permessi lavorativi per il personale dipendente, collegati a particolari condizioni di salute dei dipendenti o dei loro familiari;
4. dati inerenti allo stato di salute dei dipendenti e dei loro familiari acquisiti ai fini dell'assistenza fiscale e dell'erogazione di sussidi, assegni per il nucleo familiare, benefici socio assistenziali contrattualmente previsti, prestiti INPDAP;
5. dati idonei a rilevare l'adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione, all'esercizio dei diritti sindacali, alla costituzione di comitati bilaterali, alla rilevazione delle deleghe sindacali o alle procedure elettorali di rinnovo delle RSU;
6. dati idonei a rivelare le opinioni politiche o le convinzioni religiose o l'adesione a partiti politici, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse alle elezioni (funzioni elettorali, mandato parlamentare ed amministrativo);
7. dati sensibili e giudiziari idonei a rivelare le convinzioni di ordine religioso o filosofico trattati al fine del riconoscimento di permessi (anche per particolari festività) e di aspettative, nonché per l'applicazione della normativa in materia di obiezione di coscienza;

8. dati idonei a rivelare lo stato di salute e la condizione di disabile, nonché dati giudiziari acquisiti sia ai fini della partecipazione ai concorsi o ad altre procedure di assunzione o impiego, che per la verifica del possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'instaurazione di rapporti di lavoro del personale amministrativo e di magistratura;
9. dati sensibili e giudiziari che rilevano in materia di incompatibilità e rapporto di lavoro a tempo parziale, nonché nell'ambito della valutazione della qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati.

I dati sensibili e giudiziari sopra descritti inerenti al rapporto di lavoro, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono acquisiti dagli Uffici preposti e inviati agli Uffici competenti, che operano il trattamento di tali dati sia su base cartacea che su base informatica.

Principali fonti normative

R.D. n. 1364/1933 (Approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti); **R.D. n. 1214/1934** (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti); **R.D. n. 511/1946** (Guarentigie della magistratura); **L. n. 186/1982** (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali); **L. n. 824/1971** (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della L. 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati); **L. n. 958/1986** (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata); **L. n. 539/1950** (Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra); **D.P.R. n. 3/1957** (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); **D.P.R. n. 686/1957** (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3); **D.P.R. n. 361/1957 art. 119** (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati); **L. n. 69/1992** (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 361/1957, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali); **L. n. 53/1989 art. 26** (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato); **D.L. n. 69/1988 art. 2** (Norme in materia previdenziale, per il miglio-

ramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti); **D.P.R. n. 1124/1965** (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); **L. n. 300/1970** (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); **L. n. 336/1970** (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati); **D.Lgs. n. 490/1998** (Disposizioni integrative del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241); **L. n. 662/1996 art. 1, comma 56 e seg.** (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); **D.P.R. n. 1092/1973** (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato); **L. n. 164/1982** (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso); **L. n. 101/1989** (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane); **L. n. 104/1992** (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate); **D.P.R. n. 487/1994** (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni); **D.Lgs. n. 626/1994** (Igiene e sicurezza sul lavoro); **D.P.R. n. 547/1955** (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro); **D.P.R. n. 303/1956** (Norme generali per l'igiene del lavoro); **D.Lgs. n. 758/1994** (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro); **D.Lgs. n. 494/1996** (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili); **L. n. 335/1995** (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); **D.M. n. 187/1997** (Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria); **D.P.R. n. 180/1950** (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni); **L. n. 68/1999** (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); **D.Lgs. n. 267/2000 art. 81** (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); **D.lgs. n. 445/2000** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); **D.Lgs. n. 165/2001** (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni); **D.P.R. n. 461/2001** (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie); **L. n. 53/2000** (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città); **D.Lgs. n. 151/2001** (Testo unico delle disposizioni

legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8 Marzo 2000, n. 53); **L. n. 230/1998** (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza); **C.C.N.Q. e C.C.N.L.** vigenti del **comparto ministeri; contratti collettivi integrativi; Regolamento organizzazione funzioni di controllo della Corte dei conti (Del. n. 14/2000); Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (Del. n. 22/2001); Regolamento per l'autonomia finanziaria della Corte dei conti (Del. n. 1/2001).**

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:

ART. 68 “*applicazione della disciplina in materia di concessine, liquidazione modifica e revoca di benefici economici, agevolazione, elargizione, altri emolumenti ed abilitazioni*”

ART. 112: “*instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato*”.

Caratteristiche del trattamento

- cartaceo |X|
- informatico |X|

Tipi di dati trattati

- origine razziale |X| etnica |X|
- convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere |X|
- convinzioni politiche, sindacali |X|
- stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso |X|
- vita sessuale soltanto in relazione ad un eventuale rettificazione di attribuzione di sesso |X|
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett.e) del Codice) |X|

Operazioni eseguibili

Trattamento “ordinario” dei dati

- Raccolta: presso gli interessati |X| presso terzi |X|
- Registrazione |X| Elaborazione |X| Organizzazione |X| Consultazione |X| Modifica |X|
Cancellazione |X| Utilizzo |X|
- Conservazione |X| Archiviazione |X|

Particolari forme di trattamento

- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: |X|
INPDAP – INPS (per erogazione e liquidazione trattamento di pensione, L. n. 335/1995; prestiti);
Comitato di verifica per le cause di servizio e Commissione medica territorialmente competente (nell’ambito della procedura per il riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR n. 461/2001);
INAIL, Autorità di P.S., e/o altre Autorità previste dalla legge (per denuncia infortunio, DPR n. 1124/1965);
Strutture sanitarie competenti (per visite fiscali-CCNL di comparto);
Centro per l’impiego o organismo territorialmente competente per le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge n. 68/1999;
Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);
Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione, per la gestione di distacchi, permessi ed aspettative sindacali, per la nomina in organismi a partecipazione mista pubblica/sindacale e per le procedure di rinnovo delle RSU;
ARAN per la trasmissione dei dati associativi ed elettorali non direttamente identificativi dei dipendenti, ai fini dell’accertamento della rappresentatività sindacale;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini del collegamento SPT (Service Personale Tesoro) e nell’ambito dello svolgimento da parte della Corte dei conti dell’assistenza fiscale relativamente alla dichiarazione dei redditi dei dipendenti;
Presidenza del Consiglio dei Ministri per adozione D.P.R. e D.P.C.M relativamente allo stato giuridico dei magistrati;
Pubbliche Amministrazioni presso le quali/ dalle quali vengono comandati i dipendenti, nell’ambito della mobilità dei lavoratori.

SCHEDA B

Denominazione del trattamento
Instaurazione e gestione di rapporti contrattuali per forniture di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori da aggiudicare secondo le procedure previste dalle norme comunitarie e nazionali. Spese in economia.
Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
<p>Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dati giudiziari e certificazioni antimafia relativi ai legali rappresentanti di società ed ai titolari di ditte individuali -fermo il rispetto delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante- sono trattati nell'ambito della attività contrattuale ai fini dell'accertamento dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori, nonché della verifica dell'insussistenza di cause ostative per la stipulazione di contratti di appalto o in economia. <p>E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati.</p> <p>I dati giudiziari inerenti all'attività contrattuale sopra descritta, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono acquisiti dagli Uffici competenti, che operano il trattamento di tali dati sia su base cartacea che su base informatica.</p>
<u>Principali fonti normative</u>
<p>R.D. n. 2440/1923 (<i>Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato</i>); R.D. n. 827/1924 (<i>Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato</i>); D.lgs. n. 157/1995 (<i>Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi</i>); D.lgs. n. 358/1992 (<i>Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE</i>); D.P.R. n. 252/1998 (<i>Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia</i>); L. n. 109/1994 (<i>Legge quadro in materia di lavori pubblici</i>); D.P.R. n. 554/1999 (<i>Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni</i>);</p> <p>Regolamento organizzazione funzioni di controllo della Corte dei conti (Del. n. 14/2000); Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici</p>

con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (Del. n. 22/2001); Regolamento per l'autonomia finanziaria della Corte dei conti (Del. n. 1/2001).

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Sono contenute nel seguente articolo del Codice:

- **ART. 68, comma 2, lett. a):** “*comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia*”.

Caratteristiche del trattamento

- cartaceo |X|
- informatico |X|

Tipi di dati trattati

dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett.e) del Codice) |X|

Operazioni eseguibili

Trattamento “ordinario” dei dati

- Raccolta: presso gli interessati |X| presso terzi |X|
- Registrazione |X| Organizzazione |X| Conservazione |X| Consultazione |X| Elaborazione |X| Utilizzo |X| Conservazione |X| Archiviazione |X|

Particolari forme di trattamento

- Interconnessioni e raffronti di dati: |X|
con altri trattamenti o banche dati della stessa Amministrazione appartenenti a Uffici della Corte dei conti che si occupano della gestione del contenzioso e della gestione delle risorse finanziarie.
- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: |X|
Prefetture, Camere di commercio relativamente ai dati “antimafia”, casellario giudiziario.

SCHEDA C

Denominazione del trattamento
Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale
Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
<p>Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dati sensibili e giudiziari relativi al contenzioso civile ed amministrativo, giudiziale e stragiudiziale. I dati trattati nell'ambito del contenzioso e della difesa in giudizio relativamente al rapporto di lavoro del personale di magistratura non hanno diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale;2. dati sensibili e giudiziari che rilevano nell'ambito di procedimenti disciplinari o di sospensioni cautelari nei confronti del personale amministrativo, nell'ambito di attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare o contabile. <p>E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati.</p> <p>I dati sensibili e giudiziari sopra descritti inerenti alla gestione del contenzioso, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono acquisiti dagli Uffici preposti e inviati agli Uffici competenti, che operano il trattamento di tali dati sia su base cartacea che su base informatica.</p>
<u>Principali fonti normative</u>
<p>Codice Civile; Codice di Procedura Civile; R.D. n. 642/1907 (<i>Regolamento per la procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato</i>); R.D. n. 1054/1924 (<i>Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato</i>); L. n. 1034/1971 (<i>Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali</i>); L. n. 205/2000 (<i>Disposizioni in materia di giustizia amministrativa</i>); L. n. 241/1990 (<i>Nuove norme sul procedimento amministrativo</i>); D.P.R. n. 3/1957 (<i>Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato</i>); D.P.R. n. 487/1994 (<i>Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni</i>); D.lgs. n. 165/2001 (<i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni</i>); L. n. 89/2001 (<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura</i></p>

civile); **L. n. 848/1955** (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952); **D.P.R. n. 1199/71** (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi); **C.C.N.L.** vigenti del **comparto ministeri**; **Regolamento organizzazione funzioni di controllo della Corte dei conti (Del. n 14/2000)**; **Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (Del. n. 22/2001)**.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:

- **ART. 71, comma 1, lett. b)**: “*far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria o in caso di violazione del termine ragionevole del processo*”

- **ART. 112, comma 2, lett. g)**: “*svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi...*”.

- **ART. 112, comma 2, lett. h)**: “*comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro*”.

Caratteristiche del trattamento

- cartaceo |X|
- informatico |X|

Tipi di dati trattati

- origine razziale |X| etnica |X|
- convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere |X|
- convinzioni politiche, sindacali |X|
- stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso |X|
- vita sessuale |X|
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett.e) del Codice) |X|

Operazioni eseguibili	
Trattamento “ordinario” dei dati	
<input type="checkbox"/>	Raccolta: presso gli interessati X presso terzi X
<input type="checkbox"/>	Registrazione X Elaborazione X Organizzazione X Consultazione X Utilizzo X
<input type="checkbox"/>	Conservazione X Archiviazione X
Particolari forme di trattamento	
<input type="checkbox"/>	<p>Interconnessioni e raffronti di dati: X </p> <p>con altri trattamenti o banche dati appartenenti a Uffici della Corte dei conti che si occupano: della gestione del personale, della gestione delle risorse finanziarie, della stipulazione ed esecuzione di contratti e della gestione delle procedure di scelta del contraente..</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: X </p> <p>Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso civile ed amministrativo;</p> <p>Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, Ministero Affari esteri e Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di ricorsi per violazione del termine ragionevole del processo (L. n. 848/1955 e L. n. 89/2001);</p> <p>Autorità giudiziaria, arbitri e Camere arbitrali regionali, Direzioni Provinciali del Lavoro ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione; ARAN ai fini dell'intervento in giudizio nelle controversie di lavoro.</p>